



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



**Università di Trento
Facoltà di Giurisprudenza
Diritto civile A-J
2020-2021
Prof. Roberto Caso**

Lezione 7 – Diritto all'immagine

Questa sesta lezione ha tre scopi:

- 1) Analizzare la sentenza App. Torino, 3 marzo 1903;
- 2) Accennare all'attuale disciplina del diritto all'immagine;
- 3) Descrivere due casi recenti (i cui riferimenti personali sono alterati), lasciando agli studenti il compito di formulare il problema, trovare la soluzione e argomentarla. Uno dei due casi costituisce un ponte ideale verso la prossima lezione dedicata allo sfruttamento commerciale dell'immagine.

Parte 1 – Analisi della sentenza App. Torino, 3 marzo 1903, in Foro it. 1904, I, 633

Come nella lezione nr. 6 sul diritto al nome, anche in questa lezione si analizza un caso del periodo fondativo dei diritti della personalità e casi contemporanei. Il contesto normativo e il panorama valoriale dei casi sono marcatamente differenti. In questa lezione, inoltre si apprezza bene il ruolo della tecnologia e in particolare della fotografia. La fotografia rappresenta, infatti, una minaccia per i diritti o il diritto della personalità (v. lezione 11 sul diritto alla riservatezza) e al tempo stesso è un mezzo della libera espressione del pensiero connesso al diritto d'autore del fotografo (v. lezione 9).

Scrive Francesca Benatti [Benatti, 2011] in proposito:

“La fotografia come rappresentazione oggettiva del reale [...] si presta a tali pratiche [manipolative] in virtù della sua de-contestualizzazione dal tempo dalla situazione oltre che, naturalmente, dall'angolatura. In effetti tutti i fattori che suggeriscono di considerare la fotografia un'arte possono essere adottati a prova del suo carattere creativo ovvero non effettivo. La dialettica che si instaura, quindi, nel momento attuale intercorre tra la percezione generalmente diffusa del ritratto come fonte di verità oggettiva e la natura intrinseca di manipolazione 'artistica' della realtà ritratta. Come dato di fatto, si deve assumere che fra le decine di 'scatti' fotografici realizzati solo uno scelto ad arte viene diffuso nella sfera pubblica ormai costituita dalla sua rappresentazione mass-mediale”.

In questa lezione, quindi, inizierà ad emergere un altro tema classico dei diritti della personalità: il bilanciamento tra diritti. In particolare, il bilanciamento tra diritto all'immagine e diritto d'autore quale libera espressione del pensiero.

Si ricorderà, grazie alle lezioni 5 e 6, che tra la fine dell'800 e i primi del '900 i giudici italiani, sulla scorta della giurisprudenza francese e della dottrina tedesca, iniziano a riconoscere tutela a vari attributi della personalità, applicando l'art. 1151 del codice civile del 1865, ovvero la clausola generale di responsabilità civile che così recitava:

“Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno”.

Scrive Giorgio Resta [Resta, 2019, 215]:

“Le questioni operative portate all'attenzione della giurisprudenza italiana in quel torno di anni sono essenzialmente tre: a) se l'immagine sia oggetto di un diritto soggettivo, ovvero se sia protetta solo indirettamente attraverso le regole della responsabilità civile e penale; b) se del diritto all'immagine sia possibile disporre come di ogni altro diritto patrimoniale e, in particolare, se il minore possa o meno compiere validi atti dispositivi senza l'intervento degli esercenti la potestà; c) se il consenso alla pubblicazione del ritratto, una volta prestato, sia revocabile”.

Leggendo la narrativa di App. Torino, 3 marzo 1903 è possibile formulare il caso nei seguenti termini:

“Un fotografo, per puro scopo d’arte, ritrae in pose a nudo, una donna minorenni che abitualmente esercita, per espresso o tacito consenso dei genitori, il mestiere di modella ed è solita posare davanti alla scolaresca e negli studi privati.

Il fotografo pubblica, senza il consenso del padre, le foto della figlia minorenni nuda.

Il padre della ragazza agisce per violazione del diritto all’immagine (responsabilità civile)”.

La massima estratta dai redattori de Il Foro italiano è la seguente:

“Non commette un reato contro il buon costume, né si rende colpevole di diffamazione, ma risponde dei danni in via civile il fotografo, che riproduce a nudo una giovine minorenni, senza il consenso dei genitori, ed espone in una pubblica mostra la fotografia, sebbene questa sia stata fatta a puro scopo d’arte, e la giovane fotografata eserciti il mestiere di modella e come tale sia solita a posare nuda in una accademia di belle arti ed anche in studi di privati artisti”.

Il problema può essere formulato rovesciando la massima e lasciando da parte la questione penalistica:

“Risponde dei danni in via civile il fotografo che riproduce a nudo una giovane minorenni ed espone la fotografia in una pubblica mostra, senza il consenso dei genitori, anche quando la fotografia sia fatta a puro scopo d’arte e la minorenni eserciti il mestiere di modella e sia solita posare nuda in accademie e studi privati?”

Dopo aver escluso che la fattispecie sia inquadrabile in termini di reato la Corte di Appello di Torino motiva la sussistenza dell’illecito civile (con implicito riferimento all’art. 1151 codice civile del 1865).

“Esclusa pure l’esistenza di un’azione delittuosa, ove occorre il concorso dell’elemento intenzionale, in tema di risarcimento domandato in sede civile può la responsabilità dell’autore del fatto dannoso ritrovarsi nel semplice fatto colposo, sia pura la colpa od anche lievissima”.

Al fotografo non incombeva solo il dovere di informarsi sulla professione di modella della ragazza, ma anche se fosse minorenni o maggiorenne. Nel caso fosse minorenni – come nel caso di specie – avrebbe dovuto chiedere il consenso al padre, esercente la patria potestà. Ecco dunque delinearsi il fatto illecito colposo.

“Ed è manifesto che un danno derivi alla reputazione di una persona che appena ha varcato l’età infantile, la quale, pur avendo servito di modella negli studi, ove rimase sottratta alle indiscrezioni della pubblica curiosità per porgere soltanto ispirazione alle creazioni dell’artista, dimesso ogni ultimo residuo sentimento del pudore e della propria personale dignità, si adagi a lasciarsi ritrarre a nudo in opera fotografica, sapendo che le sue sembianze, perfettamente riprodotte e da tutti facilmente riconoscibili, verranno esposte al pascolo della pubblica contemplazione, come un danno derivi per il discredito nell’altrui estimazione a quel padre che figurò avere acconsentito a che la sua figlia minorenni si prestasse a consimile basso mercimonio”.

Siamo in epoca storica in cui la parità tra uomo e donna era molto lontana dall’essere raggiunta. Il danno all’immagine si traduce in un danno alla reputazione e non solo della donna minorenni, ma

anche del padre che potrebbe essere qualificato come persona che acconsente a un “basso mercimonio”.

Parte 2 – Cenni all’attuale disciplina del diritto all’immagine

In questa seconda parte della lezione si intendono fornire alcune coordinate minime dell’attuale disciplina del diritto all’immagine al fine di fornire strumenti utili per formulare e risolvere i problemi relativi ai casi descritti nella terza parte.

Nella lezione nr. 5 sui diritti della personalità si sono evidenziati alcuni lineamenti del contesto attuale.

- a) Il nuovo sistema delle fonti è caratterizzato dalle dimensioni costituzione e internazionale.
- b) Il nostro sistema giuridico si muove verso una progressiva estensione della tutela della persona anche sotto il profilo rimediale.
- c) Si delinea una tutela multilivello, nell’ambito della quale, ad esempio, svolgono un ruolo rilevanti le corti internazionali.
- d) Fanno la comparsa nuovi concetti e nuove categorie. Tali categorie corrispondono a corpi normativi che vanno coordinati con il precedente panorama legislativo. Si pensi al problema del coordinamento tra le disposizioni normative del codice civile (art. 10) e della legge autore (art. 96 e 97) con la disciplina della protezione dei dati personali (reg. UE 2016/679, c.d. GDPR, e il d.lgs. 2003/196, codice in materia di protezione dei dati personali). Rilevanti sono altresì le regole deontologiche dei giornalisti.
- e) Emergono nuove tecnologie e nuovi rischi: si pensi ai social networks.
- f) L’orizzonte valoriale rispetto ai primi del ‘900 è radicalmente mutato, così come sono profondamente cambiati gli usi e i costumi della società.

La disciplina dell’abuso dell’immagine altrui (fatto illecito) si trova innanzitutto nell’art. 10 c.c. e negli articoli 96 e 97 della l. 1941/633, legge autore (ora si trova anche nella disciplina della protezione dei dati personali: v. lezione 12).

Il principio fondante è quello del consenso della persona raffigurata (ad es. in un quadro, in un disegno, in una foto). In altri termini, per esporre, riprodurre e mettere in commercio il ritratto della persona, occorre il consenso di quest’ultima (art. 96 legge autore).

Dal consenso si può prescindere nelle fattispecie delineate dalla legge (art. 97, c.1, legge autore).

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata:

- 1) dalla notorietà della persona;
- 2) dall’ufficio pubblico ricoperto dalla persona;
- 3) da necessità di giustizia;

- 4) da necessità di polizia;
- 4) da scopi scientifici;
- 5) da scopi didattici;
- 6) da scopi culturali;
- 7) quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il secondo comma dell'art. 97 legge autore così dispone:

“Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

L'art. 10 c.c. così dispone:

“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

L'elenco delle esimenti previsto dal c. 1 dell'art. 97 legge autore attiene al bilanciamento tra diritto della persona (sotto il profilo del diritto all'immagine) e altri diritti e libertà, che possono essere fondamentali come la libertà di espressione del pensiero.

Ora tale bilanciamento si pone sul piano della Costituzione repubblicana e può vedere, ad esempio, contrapposti il diritto inviolabile della persona ex art. 2 Cost. al diritto di libera espressione del pensiero ex art. 21 Cost.

La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato alcuni criteri per effettuare tale bilanciamento.

Ad esempio, la pubblicazione dell'immagine di persona notoria, in assenza di consenso, si giustifica quando corrisponde a un effettivo interesse pubblico all'informazione (v. Lezione nr. 11 sul diritto alla riservatezza).

Su tali criteri si avrà modo di tornare in seguito nelle lezioni dedicate ad altri aspetti della personalità (riservatezza, identità personale, oblio). Tuttavia, si deve fin d'ora sottolineare che il bilanciamento dei diritti costituzionali opera anche sul piano dei rimedi.

Per rendere effettiva la tutela del diritto all'immagine non è sufficiente far leva su rimedi risarcitori, ma occorre anche riferirsi a rimedi inibitori. È appunto questo l'obiettivo dell'art. 10 c.c.

A proposito della stampa, l'art. 21, c. 3, Cost. così dispone:

“Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili”.

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli art. 96-97 legge autore e 10 c.c.

Con sentenza nr. 122 del 1970, la Consulta ha ritenuto:

“[...] che debba escludersi che gli artt. 96, 97 della legge n. 633 del 1941 e l'art. 10 del codice civile attengano alla materia del sequestro preventivo: i primi, infatti, elencano i casi in cui esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona è legittimo o illegittimo e, quindi, hanno per contenuto la disciplina sostanziale del c.d. diritto all'immagine; il secondo riguarda i provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene represso l'abuso dell'immagine altrui. Né negli uni né nell'altro c'è riferimento alcuno a misure cautelari e provvisorie”.

Con la successiva sentenza nr. 38 del 1973 la Corte costituzionale ha poi statuito quanto segue:

“Nemmeno contrasta alla norma costituzionale l'applicazione dell'art. 700 del codice di procedura civile quando manchi la possibilità di applicare misure tutelari tipiche, per la tutela richiesta dagli interessati dei diritti di cui all'art. 10 cod. civ. e agli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, rispetto alle immagini che si ritengono non legittimamente divulgabili anche se si presumono destinate ad essere pubblicate a mezzo stampa. L'applicazione in tali casi dell'art. 700 cod. proc. civ. ai fini di proteggere il diritto alla riservatezza e di evitare pregiudizi imminenti e irreparabili al decoro e alla reputazione degli interessati e dei loro congiunti, mentre non può identificarsi con l'esercizio di un'attività di censura, costituisce un mezzo efficace per attuare la protezione provvisoria di diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto anche conto della estrema importanza di tali diritti, della gravità e dell'irreversibilità del danno che la violazione di essi arreca agli interessati e che può incidere irrimediabilmente sulla loro posizione sociale e su quella dei loro congiunti, dell'impossibilità di ripararlo adeguatamente, dell'esigenza di un pronto intervento per impedire che il pregiudizio si verifichi”.

Uno degli aspetti più delicati e complessi della disciplina riguarda il consenso di cui all'art. 96 della legge autore su cui si concentrano i casi della terza parte della lezione.

La disciplina intende sottoporre a consenso la divulgazione dell'immagine, non la realizzazione del ritratto [Ubertazzi, 2019, 2077].

“Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto il suo esercizio [Ubertazzi, 2019, 2077, ivi riferimenti alla giurisprudenza].

La divulgazione dell'immagine può considerarsi lecita soltanto ove rispetti i limiti posti nell'atto di disposizione della persona. Deve, in altre parole, rispettare [Ubertazzi, 2019, 2077, ivi riferimenti]:

- a) le condizioni di tempo e luogo;
- b) le finalità;
- c) le forme e le modalità poste nell'atto di disposizione.

Il consenso può essere tacito, purché sia inequivocabile.

È controversa in dottrina la revocabilità del consenso.

La rapida ricognizione di alcuni aspetti della disciplina del diritto all'immagine dovrebbe essere sufficiente a offrire le coordinate minime per la formulazione e risoluzione dei problemi riferibili ai due casi descritti nella terza parte della lezione.

Parte 3 – Due casi

Nella parte seconda della lezione si sono fornite alcune coordinate fondamentali per inquadrare i seguenti casi.

“Con atto di citazione notificato il 3 settembre 2020, Selvaggia Sfrontarelli esponeva che era stata protagonista femminile del film ‘Il lucchetto’; che aveva stipulato un contratto col produttore con cui le era stato riconosciuto ‘il diritto di approvazione sulle foto di scena che la riguardano’ (clausola n. 10); che nel n. 11, del novembre 2020, del mensile ‘Tutti nudi’, edito dalla convenuta, era contenuto un servizio di otto pagine sul film da lei interpretato, con otto fotografie che la ritraevano in pose di nudo integrale; che non aveva mai consentito alla utilizzazione di dette fotografie. Precipato che tale fatto costituiva illecito a suo danno da cui erano derivati pregiudizi suscettibili di valutazione economica, la Sfrontarelli conveniva dinanzi al Tribunale di Trento la s.p.a. XXX Editrice chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di Euro 40.000.000”.

Qual è il problema?

Qual è la soluzione del problema? Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

“Il sig. Han Solo pubblica su Facebook alcune foto di suo figlio minore senza il consenso della madre Sig.ra Leia Organa di Alderaan. La Sig.ra Leia Organa può agire in giudizio contro Han Solo per chiedere la cessazione dell’abuso dell’immagine del minore?”

Qual è il problema?

Qual è la soluzione del problema? Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

Bibliografia

F. Benatti, *Danno all'immagine*, in *Digesto civ.*, 2011

G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, *Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632

L.C. Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, VII ed., Padova, Wolters Kluwer – CEDAM, 2019

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright by Roberto Caso

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](#)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633